

7009

fr

0

23 dicembre 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Ueli Maurer
Consigliere federale
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

trasmessa per email: rechtsetzung@ezv.admin.ch

Progetto di una nuova legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo)

Signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, le trasmettiamo le seguenti osservazioni.

La nuova LE-UDSC istituisce l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e ha da un lato lo scopo di armonizzare la riscossione dei tributi, creando procedure semplificate, dall'altro vuole creare le basi per la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, contribuire alla salvaguardia della sicurezza interna e alla protezione della popolazione.

La legge si prefigge di disciplinare il controllo del traffico di merci e persone attraverso il confine, nel territorio doganale e nelle enclavi doganali svizzere in merito alla riscossione di tributi e l'adempimento di altri compiti di esecuzione.

Per quanto riguarda i tributi e le procedure non abbiamo particolari osservazioni.

Condividiamo la presa di posizione della Conferenza dei comandanti di polizia cantonale e in questa sede ci preme però sollevare delle ulteriori criticità dal punto di vista della polizia per quanto concerne le competenze dell'UDSC e i suoi compiti d'esecuzione.

In generale si osserva che il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico come pure il perseguimento penale, con tutto ciò che questo implica, sono e devono rimanere compiti

della polizia. In particolare il controllo di persone sospette di aver commesso un reato è di competenza della polizia, non dell'UDSC e vigono le disposizioni del Codice di procedura penale. Laddove l'UDSC svolge compiti di sicurezza, soprattutto nell'ambito della criminalità transfrontaliera e della migrazione illegale, va dunque a toccare degli ambiti di competenza originaria delle polizie cantonali. Dalla LE-UDSC non risulta chiara la delimitazione di compiti e competenze, cosa che nell'applicazione pratica porterà alla sovrapposizione di compiti e conflitti di competenza tra le autorità coinvolte. Risulta perciò fondamentale delineare chiaramente quelli che sono i compiti e le competenze dell'UDSC nel contesto della polizia di frontiera, i quali dovrebbero essere connessi a reati di natura doganale. Si propone pertanto che nella LE-UDSC vengano esplicitati in maniera esaustiva i reati legati alla frontiera/ai valichi, per i quali viene stabilita la competenza dell'UDSC.

Allo scopo di una maggiore efficienza e onde evitare di dover coinvolgere la Polizia cantonale per qualsiasi infrazione, si saluta di principio la possibilità di delegare all'UDSC la competenza di evadere direttamente infrazioni minori/bagatellari che si risolvono con una multa disciplinare. Siamo però dell'avviso che queste competenze vadano esplicitamente definite. Si auspica dunque che la legge venga formulata in maniera chiara e univoca, in maniera da delimitare chiaramente i compiti di competenza dell'UDSC da quelli delle polizie cantonali, il tutto con un'applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale. Da questo punto di vista si suggerisce di creare un elenco di competenze minori di polizia che possono essere delegate dai Cantoni all'UDSC tramite un accordo.

Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati (art. 69 seg. LE-UDSC), si osserva che l'accesso della polizia è formulato in maniera troppo restrittiva, poiché questo deve essere garantito non solo nell'ambito della lotta contro la criminalità, ma anche per l'adempimento dei compiti definiti dalla legge cantonale sulla polizia, quali la protezione dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e la prevenzione di reati.

Infine si valuta in maniera critica la competenza unilaterale del Dipartimento federale delle finanze (DFF) di definire l'area di confine. Infatti nell'art. 6 lett. e LE-UDSC l'area di confine viene definita come striscia di terreno lungo il confine doganale, la cui larghezza è stabilita dal DFF previa consultazione dei Cantoni di confine. Per il Canton Ticino con la sua morfologia del territorio, sia per la forma che per la grande estensione delle sue frontiere con l'Italia, questa definizione può equivalere a un'estensione di competenza dell'UDSC su tutto o quasi tutto il territorio cantonale. Si ritiene dunque opportuno modificare la legge nel senso che l'area di confine venga definita dal DFF in accordo con il Cantone toccato, non soltanto previa consultazione.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch);
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.